



CITTA' DI MONOPOLI
AREA ORGANIZZATIVA VI^ - Polizia Locale -

N°63/09- Reg. Ord.

Prot. nr.14357/09

ORDINANZA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
RINVENIENTI DA ATTIVITA' MERCATALE

IL DIRIGENTE

RITENUTO necessario adottare apposito provvedimento che stabilisca specifiche disposizioni per il conferimento separato dei rifiuti di imballaggio di cartone, legno e rifiuti organici da parte di tutte le attività mercatali;

TENUTO CONTO della necessità di utilizzare un sistema efficace per la raccolta differenziata dei cartoni, del legno e della frazione organica per migliorare la qualità del servizio, dell'ambiente cittadino e raggiungere percentuali di raccolta fissati per legge;

CONSIDERATA anche la particolare qualificazione storico turistica del Comune di Monopoli, da cui deriva maggiore onere di tutela delle esigenze di igiene pubblica e di decoro da assicurare alla Città;

CONSTATATA altresì la necessità di adottare un provvedimento così finalizzato e più specifico rispetto al precedente e precisamente alla ordinanza n°14/2006 Reg. Ord. prot.n.3512 del 09.02.2006, nonché all'Ordinanza n.178/2006 prot.n.24903 del 27/10/2006, che necessitano di essere integrate;

CONSIDERATA l'opportunità di provvedere in tal senso, anche al fine di meglio precisare, qualificare e supportare le finalità del Progetto tecnico e del Capitolato d'Appalto dei servizi ecologici in corso di validità;

VALUTATO di dover rivedere e specificare le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti di cartone, di legno e della frazione organica prodotti dalle attività di vendita degli ambulanti che frequentano i mercati giornaliero e settimanale, al fine di recuperare detto materiale e di conseguenza risparmiare risorse, oltre che al fine della tutela ecologica ed ambientale già in premessa;

VISTO l'ultimo D.Lgs. N°152 del 03 aprile 2006 che regola la materia dei rifiuti e degli imballaggi, in attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, così come modificata dalla direttiva 2004/12/CE;

VISTI, in particolare, l'art.192 del suddetto D.Lgs. n°152/2006, inerente il divieto di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo, l'art. 226 dello stesso D.Lgs. che stabilisce il divieto di immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, imballaggi secondari e terziari;

VISTO l'art.107 del D.L.vo 267/2000;

VISTO il vigente Capitolato d'Appalto dei Servizi Ecologici;

RITENUTO DI DOVER PROVVEDERE IN MERITO

V I E T A

Ai commercianti che operano nelle aree mercatali di lasciare imballaggi vari di carta, cartone, legno, plastica o cellophan, nonché scarti organici di frutta e verdura, sparsi sul suolo pubblico in maniera indiscriminata.-

Richiamata l'Ordinanza dirigenziale n.33/2007 del 19/02/2007 in tema di conferimento dei rifiuti organici e l'Ordinanza dirigenziale n.178/2006 del 27/10/2006 precisando che ove quest'ultima si riferiva al mercato settimanale di merci varie (*del martedì*) l'area interessata è oggi diventata quella di P.zza Roma, via Togliatti, via Pisonio, Via I. Nievo e traverse, e via V. Veneto (agro-alimentare),

O R D I N A

Con decorrenza dal 20 marzo 2009, a parziale modifica di quanto disciplinato con precedente ordinanza del 27 ottobre 2006, N° 178 Reg. Ord. prot. n. 24903, **limitatamente ai commercianti del mercato giornaliero agro-alimentare di Piazza XX Settembre, il conferimento separato dei rifiuti rinvenuti dalle attività mercatali secondo le modalità di seguito riportate:**

Raccolta “cartone “

E' fatto obbligo alle utenze **non domestiche** (tutti i titolari degli esercizi commerciali/ambulanti – attività svolte su area pubblica) situate all'interno dell'area mercatale di P.zza XX Settembre, **di esporre, solo ed esclusivamente alla fine dell'attività, così come disciplinato nel Regolamento comunale o dalle specifiche Ordinanze adottate in tale materia**, nell'apposita piazzola o area di vendita, i cartoni opportunamente piegati e legati al fine di favorire il ritiro da parte dell'operatore ecologico della ditta concessionaria del servizio di igiene urbana.

Raccolta “cassette di legno”

E' fatto obbligo alle utenze **non domestiche** (tutti i titolari degli esercizi commerciali/ambulanti – attività svolte su area pubblica) situate all'interno dell'area mercatale di P.zza XX Settembre, **di esporre, solo ed esclusivamente alla fine dell'attività, così come disciplinato nel Regolamento comunale o dalle specifiche Ordinanze adottate in tale materia**, nell'apposita piazzola o area di vendita, le cassette di legno opportunamente pulite ed accatastate al fine di favorire il ritiro da parte dell'operatore ecologico della ditta concessionaria del servizio di igiene urbana.

Raccolta “scarti organici di frutta e verdura”

Per gli esercizi commerciali aventi come oggetto la vendita di frutta e verdura è fatto obbligo conferire i suddetti rifiuti in bidoncini personali o carrellati, che saranno ritirati giornalmente da parte dell'operatore ecologico della ditta concessionaria del servizio di igiene urbana e/o secondo la calendarizzazione concordata con il produttore dei rifiuti.

I bidoni carrellati di cui sopra sono forniti in comodato d'uso gratuito, dietro preventiva richiesta da inoltrarsi al gestore del servizio di igiene urbana Lombardi Ecologia srl, telefonando al numero verde

gratuito 800 01 83 83 (dalle ore 9:00 alle ore 12:30) o tramite e-mail lombardi.ecologia@virgilio.it. Gli utenti devono pertanto provvedere alla loro periodica pulizia.

Raccolta “rimanenza di pulitura o sfilettatura di prodotti ittici”

Gli esercizi commerciali aventi come oggetto la vendita di pesce, - ove gli operatori commerciali manipolino il prodotto della pesca mediante eviscerazione o desquamazione -, producono uno scarto che la legislazione in essere non considera ormai da tempo “rifiuto” e di conseguenza non può essere conferito al Servizio di igiene urbana, ovvero non può essere introdotto nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ma raccolto, trasportato e magazzinato in conformità con quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento CE n. 1774 del 3 ottobre 2002.

Pertanto, al fine dell’eliminazione o della trasformazione dei sottoprodotti originati dalle lavorazioni (rimanenze della pulitura o sfilettatura dei prodotti ittici) o invenduti e quindi comunque da scartare, i titolari delle pescherie o dei banchi di vendita di prodotti ittici, non possono utilizzare gli ordinari canali (raccolta mediante il servizio pubblico), ma, anche al fine dell’esclusione dagli obblighi di tenuta di appositi registri, devono stipulare con i destinatari dei sottoprodotti (trasformatori o depositi temporanei) contratti di fornitura in esclusiva, redatti in forma scritta, con obbligo di tenuta del registro a carico dei destinatari, i quali devono dichiarare al produttore, per iscritto, di assumersi l’obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l’estratto cronologico del registro e dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Salvo quanto disposto dal nuovo D.Lgs. 152/2006 e dalle vigenti leggi in materia, ai trasgressori che non si atterrano a quanto stabilito dal presente provvedimento, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 50,00 a € 500,00**. Dall’accertamento della violazione consegue altresì l’applicazione della sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell’obbligato in solido. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n.689/1981.

DISPOSIZIONI FINALI

Vengono integralmente revocate le precedenti ordinanze, qualora in contrasto con la presente; ovvero devono intendersi integrate dal presente provvedimento amministrativo per la parte compatibile.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio, ricorso al competente TAR Puglia – Sezione di Bari, ovvero entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito Internet del Comune di Monopoli per la massima diffusione/conoscenza al pubblico, nonché inviata alle Associazioni cittadine rappresentative e di categoria degli operatori commerciali e trasmessa, per l’applicazione delle modalità di raccolta dei rifiuti, alla Lombardi Ecologia s.r.l.

La Polizia Municipale e gli altri **Organi di Polizia**, ai quali viene notificata in copia, sono incaricati per la esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla residenza Municipale, 18 marzo 2009

f.to IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZZATIVA
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)